



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

***** COPIA *****

Centrale Unica di Committenza

Determinazione n. 6 del 09/07/2018

Oggetto: COMUNE DI ROCCARASO – AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEGLI INTERVENTI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO DI ROCCARASO – CUP: G99C18000030002".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Frabotta Elio

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.

PREMESSO che:

- con Deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali n. 22 del 28.05.2013 e n. 23 del 15.05.2013, il Comune di Castel di Sangro ed il Comune di Roccaraso hanno approvato la Convenzione denominata “Associazione tra Enti locali per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza” – Ente Capofila Comune di Castel di Sangro;
- la Convenzione è stata sottoscritta dai Sindaci in data 14.01.2015;

VISTO il Piano operativo n. 1, sottoscritto in data 11.05.2015, per la costituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) rappresentata ad ogni effetto dal Comune di Castel di Sangro, Capofila, Responsabile l'ing. Elio Frabotta nella qualità di Responsabile dell'Area IV – LL.PP. e Patrimonio del Comune Capofila;

CONSIDERATO che il Responsabile della CUC può nominare Responsabile del Procedimento di gara, con delega alla adozione del provvedimento finale, altro dipendente della Categoria D messo a disposizione della CUC in posizione di distacco per il tempo necessario agli adempimenti;

CHE il Comune Capofila ha provveduto all'iscrizione presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) della Centrale Unica di Committenza – CUC con la denominazione “Associazione Consortile tra i Comuni di Castel di Sangro e Roccaraso – Comune Capofila Castel di Sangro” – cod. AUSA: 00543490, abilitando come Responsabile del procedimento del centro di costo “Comune di Roccaraso – Settore Tecnico” il Responsabile del Settore, ing. Nicolino D'Amico;

RICHIAMATO l'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che testualmente recita:

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.*

6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.

7. Le centrali di committenza possono:

- a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;*
- b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;*
- c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.*

RILEVATO che:

- l'art. 274 del D.P.R. N. 207/2010 prevede che “Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che effettuano acquisti facendo ricorso a centrali di committenza nominano per ciascuno dei detti acquisti un responsabile del procedimento, oltre all'eventuale direttore dell'esecuzione. Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni. ...”;
- l'art. 4 del D.P.C.M. del 30.06.2011, disciplinante la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) in attuazione dell'art. 13 della legge 13.08.2010, n. 136, prevede che i rapporti tra la S.U.A. e l'ente aderente devono essere regolati da convenzioni, le quali, a loro volta, devono tra l'altro disciplinare “l'ambito di operatività della SUA determinato, con riferimento ai contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi,

sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il coinvolgimento nonché i rapporti e le modalità di comunicazioni tra il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed il responsabile del procedimento della SUA ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241”;

DATO ATTO che dall’analisi delle disposizioni richiamate emerge chiaramente che la nomina del responsabile del procedimento è comunque necessaria ed indispensabile anche nell’ipotesi in cui la stazione appaltante, in quanto aderente ad una centrale di committenza, provvede ad esperire la procedura di gara per il tramite di quest’ultima. In tale ipotesi, peraltro, è opportuno distinguere tra:

- responsabile del procedimento di acquisizione ed esecuzione del contratto (di lavori, servizi e forniture) della stazione appaltante;
- responsabile del procedimento di gara “*strictu sensu*”, espletata dalla centrale di committenza;

CONSIDERATO che il responsabile della procedura di gara “*strictu sensu*” assumerà la responsabilità di coordinare e dare esecuzione a tutte le fasi del procedimento amministrativo di affidamento del contratto (nonché alle ulteriori attività eventualmente delegate alla centrale di committenza); resteranno invece ferme le competenze del responsabile del procedimento nominato dalla stazione appaltante ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ed art. 274 del D.P.R. n. 207/2010:

- nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione;
- nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;
- nella fase di esecuzione e di verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prestazioni contrattuali.

VISTA la Determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Roccaraso n. 87 del 05.07.2018, Reg. generale n. 256, ad oggetto: “*Lavori*

Interventi di miglioramento sismico della sede Municipale / COC -Affidamento incarico di progettazione definitiva - Approvazione schema di lettera di invito e disciplinare di gara per procedura negoziata – Determina a contrattare.”, trasmessa a mezzo PEC in data 05.07.2018;

RITENUTO di dover nominare Responsabile del procedimento di gara in parola, con delega all’adozione del provvedimento finale, l’ing. Nicolino D’Amico, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Roccaraso, in posizione di distacco presso la CUC per il tempo necessario agli adempimenti;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per la parte ancora in vigore;
- la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il provvedimento di nomina del sottoscritto a Responsabile della Centrale Unica di Committenza;

D E T E R M I N A

Con richiamo alle premesse,

- 1) **Di nominare** Responsabile del procedimento di gara ad oggetto “*Affidamento incarico per la Progettazione definitiva degli Interventi di “Miglioramento sismico dell’edificio sede del Municipio di Roccaraso CUP: G99C18000030002”*” – CIG: 75618571CE, con delega all’adozione del provvedimento finale, l’ing. Nicolino D’Amico, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Roccaraso, in posizione di distacco presso la CUC per il tempo necessario agli adempimenti;
- 2) Di notificare il presente atto a mezzo di posta elettronica certificata all’ing. Nicolino D’Amico ed al Comune di Roccaraso, quale Ente appaltante.

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.

Ing. Elio Frabotta

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 09/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Davide D'ALOISIO

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 09/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Elio FRABOTTA
